



Bruxelles, 31.1.2024  
COM(2024) 44 final

2024/0022 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'adozione di orientamenti sui quadri di cooperazione**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito ("comitato specializzato") istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (l'"accordo").

Si propone che l'Unione sostenga l'adozione, da parte del comitato specializzato, di una decisione sugli orientamenti per elaborare quadri di cooperazione tra gli operatori del settore energetico nell'UE e nel Regno Unito.

Più specificamente si tratta di quadri di cooperazione tra:

- (a) la Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) e i gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito;
- (b) la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSO-G) e i gestori dei sistemi di trasporto del gas del Regno Unito;
- (c) l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e l'autorità di regolamentazione nel Regno Unito designata conformemente all'articolo 310 dell'accordo.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito**

Obiettivo dell'accordo è instaurare una cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in vari settori, fra cui quello dell'energia. La parte seconda ("Commercio, trasporti, pesca e altri accordi"), rubrica prima, titolo VIII ("Energia"), comprende impegni sull'adozione di tre quadri di cooperazione.

Conformemente all'articolo 317, paragrafo 1, dell'accordo, occorre stabilire il primo e il secondo quadro di cooperazione tra l'ENTSO-E istituita con regolamento (UE) 2019/943 e l'ENTSO-G istituita con regolamento (CE) n. 715/2009, da un lato, e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas nel Regno Unito, dall'altro.

Ai sensi dell'articolo 317, paragrafo 1, dell'accordo, i quadri di cooperazione

- (a) devono disciplinare come minimo i seguenti settori:
  - i. mercati dell'energia elettrica e del gas;
  - ii. accesso alle reti;
  - iii. sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica e di gas;
  - iv. energia da impianti offshore;
  - v. pianificazione delle infrastrutture;
  - vi. uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e del gas; e
  - vii. decarbonizzazione e qualità del gas;
- (b) non devono conferire ai gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto nel Regno Unito uno status paragonabile all'adesione all'ENTSO-E o all'ENTSO-G.

Conformemente all'articolo 318 dell'accordo, occorre stabilire il terzo quadro tra l'ACER, istituita con regolamento (UE) 2019/942, e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310.

Ai sensi dell'articolo 318 dell'accordo, il quadro di cooperazione

- (a) deve disciplinare come minimo i seguenti settori:
- i. mercati dell'energia elettrica e del gas;
  - ii. accesso alle reti;
  - iii. divieto dell'abuso di mercato nell'ambito dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas;
  - iv. sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica e di gas;
  - v. pianificazione delle infrastrutture;
  - vi. energia da impianti offshore;
  - vii. uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e del gas;
  - viii. cooperazione tra gestori di sistemi di trasmissione e di trasporto; e
  - ix. decarbonizzazione e qualità del gas;
- (b) non deve conferire all'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 bis uno status paragonabile alla partecipazione all'ACER.

Il comitato specializzato è chiamato a concordare orientamenti sui quadri di cooperazione che vengono comunicati ai gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto e alle autorità di regolamentazione.

## **2.2. Il comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito**

Il comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito, istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo, tratta le materie contemplate dalla parte seconda ("Commercio, trasporti, pesca e altri accordi"), rubrica prima, titolo VIII ("Energia"<sup>1</sup>) del medesimo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e c), dell'accordo, il comitato specializzato ha il potere, nel suo ambito di competenza, di monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo e di garantirne il corretto funzionamento, nonché di adottare decisioni, comprese eventuali modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dall'accordo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gli ha delegato i poteri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo. Detto potere è ulteriormente specificato nella parte seconda, rubrica prima, titolo VIII ("Energia"), dell'accordo, che prevede che il comitato specializzato sia, tra l'altro, incaricato di concordare orientamenti sui quadri di cooperazione in applicazione degli articoli 317 e 318 dell'accordo.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo, i comitati specializzati (compreso quello sull'energia) sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, le decisioni e le raccomandazioni di un comitato sono adottate di comune accordo.

## **2.3. L'atto previsto del comitato specializzato**

Il comitato specializzato è chiamato ad adottare una decisione relativa all'adozione di orientamenti sui quadri di cooperazione tra, rispettivamente, i) l'ENTSO-E e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito, ii) l'ENTSO-G e i gestori dei

---

<sup>1</sup> A eccezione del capo 4, dell'articolo 323 e dell'allegato 27 dell'accordo.

sistemi di trasporto del gas del Regno Unito e iii) l'ACER e l'autorità di regolamentazione nel Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo ("l'atto previsto").

La decisione del comitato specializzato dà orientamenti agli operatori interessati nell'Unione europea e nel Regno Unito sui parametri di cui devono tenere conto nell'elaborare i rispettivi quadri di cooperazione.

Il comitato specializzato dovrebbe adottare l'atto previsto quanto prima, nella prossima riunione o mediante la procedura scritta illustrata nell'allegato I dell'accordo, a seconda dell'opzione che si presenta prima.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

*Decisione del comitato specializzato per l'energia relativa a orientamenti sui quadri di cooperazione* - Con la decisione proposta il comitato specializzato adotterà tre insiemi di orientamenti, rispettivamente per: i) accordi operativi tra l'ENTSO-E e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito; ii) accordi operativi tra l'ENTSO-G e i gestori dei sistemi di trasporto del gas del Regno Unito; iii) accordi amministrativi tra l'ACER e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo. L'autorità di regolamentazione della Gran Bretagna (GEMA) e l'autorità di regolamentazione dell'Irlanda del Nord (Utility Regulator) dovrebbero agire collettivamente come delegazione unica che rappresenta l'autorità di regolamentazione del Regno Unito.

Ciascun insieme di orientamenti è specificato nel rispettivo allegato della decisione e si basa sulle applicabili disposizioni dell'articolo 317, paragrafo 1, e dell'articolo 318 dell'accordo. Ciascun insieme di orientamenti, con medesimo approccio, prevede che gli operatori interessati elaborino e attuino gli accordi di cooperazione necessari in base agli elementi seguenti: elenco dei settori di cooperazione, che dovrebbero preservare l'autonomia decisionale di ciascuna parte; richiesta agli operatori del Regno Unito di agire collettivamente; divieto di assegnare agli operatori del Regno Unito uno status equivalente all'adesione e richiesta che gli accordi proposti siano sottoposti all'esame del comitato specializzato.

La posizione che si propone di adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato è quindi quella di sostenere l'adozione della decisione da parte del comitato specializzato.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che "*Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*". (grassetto aggiunto).

##### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito è un organo istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito.

L'atto che il comitato specializzato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici in quanto l'articolo 10 dell'accordo stabilisce che le decisioni adottate dal comitato specializzato "*sono vincolanti per le parti*" e adempie agli obblighi concordati dalle parti all'articolo 317, paragrafo 1, e all'articolo 318 dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e il Consiglio deve adottare una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il settore dell'energia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'adozione di orientamenti sui quadri di cooperazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689<sup>2</sup> relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra<sup>3</sup> ("accordo"). La decisione si applica dal 1° gennaio 2021.
- (2) In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo, per le materie attinenti al suo ambito di competenza il comitato specializzato per l'energia ("comitato specializzato") ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri. In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, un comitato adotta decisioni e raccomandazioni di comune accordo.
- (3) A norma dell'articolo 317, paragrafo 1, dell'accordo, ciascuna parte provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modalità di lavoro efficienti e inclusive a sostegno dei compiti di pianificazione e operativi connessi al conseguimento degli obiettivi del titolo "Energia" dell'accordo, compresi quadri di cooperazione tra la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica istituita dal regolamento (UE) 2019/943 ("ENTSO-E") e la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas istituita dal regolamento (CE) n. 715/2009 ("ENTSO-G"), da un lato, e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas nel Regno Unito, dall'altro.
- (4) I quadri non dovrebbero presupporre l'adesione all'ENTSO-E o all'ENTSO-G da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito, né conferire uno status paragonabile a tale adesione.

---

<sup>2</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

<sup>3</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- (5) A norma dell'articolo 318 dell'accordo, ciascuna parte provvede affinché l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo stabiliscano contatti e concludano quanto prima accordi amministrativi per facilitare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (6) Questo quadro non dovrebbe presupporre la partecipazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia da parte dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310, né conferire uno status paragonabile a tale partecipazione.
- (7) Il comitato specializzato è chiamato ad adottare non appena possibile una decisione relativa agli orientamenti sui quadri di cooperazione di cui all'articolo 317, paragrafo 1, e all'articolo 318. Il comitato è chiamato ad adottare la decisione nella prossima riunione o mediante procedura scritta, a seconda dell'opzione che si presenta prima, una volta che ciascuna parte avrà espletato le procedure interne.
- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato, poiché la decisione vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia si basa sul progetto di atto del comitato specializzato accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*